



Comune di Rimini



Direzione Polizia Municipale
U.O. Comando
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via Euterpe n. 12 - 47923 Rimini
tel. 0541 704405 - fax 0541 704123
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. 72388

Reg. 38069/16

Rimini, 11/04/2016

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione veicolare in Via Domeniconi ed in Via Lago di Garda per collocazione posteggi del Mercato Stagionale Estivo, sostitutivi e temporanei, fino al termine dei lavori di riqualificazione della Via Diredaua.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta prot. n. 63179 del 30/03/2016, pervenuta dalla Direzione gestione territoriale, patrimonio, attività economiche – Settore sportello unico per le attività produttive e attività economiche – Ufficio Commercio su area pubblica e mercati, tendente ad ottenere un'ordinanza temporanea di regolamentazione della circolazione veicolare sulla Via Domeniconi e sulla Via Lago di Garda, in occasione dello spostamento temporaneo dei posteggi del Mercato Stagionale Estivo, già previsti su Via Diredaua e Via Sollum, attualmente aree oggetto di lavori di riqualificazione;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 10/11/2015, avente ad oggetto: "individuazione delle aree pubbliche da adibire al commercio – aggiornamento"; che nell'allegato "A" indica il "Mercato di Torre Pedrera svolgentesi nella giornata di domenica in Via Sollum, Via Diredaua, Via Eritrea..omissis";

TENUTO CONTO pertanto che la Via Eritrea, intera Via, è già individuata dalla predetta Delibera di C.C. come area mercatale;

TENUTO CONTO che nella predetta richiesta si dichiara che la collocazione provvisoria dei posteggi sostitutivi temporanei avverrà "lasciando libera la percorrenza mare monte di via Gebel e l'attraversamento del passaggio a livello";

SENTITO il parere dell'ufficio Comando Polizia Municipale;

RAVVISATA la necessità di attuare un'adeguata regolamentazione della circolazione, al fine di consentire la collocazione provvisoria dei posteggi sostitutivi temporanei, garantendo nel contempo la sicurezza e l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che nella richiesta viene indicato il Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche (C.O.C.A.P.), quale incaricato della gestione del mercato nonché del posizionamento della segnaletica prevista dal presente atto;

VISTO l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica e' posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

VISTI il D.Lgs. 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;

CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";



ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **nel periodo dal 1 maggio 2016 al 30 giugno 2016 e comunque fino al termine dei lavori di riqualificazione della Via Diredaua**, ricompresi nei lavori di riqualificazione sostenibile della frazione di Torre Pedrera - ambito 1 denominato "Parco del mare" (stralcio Sol et Salus) del Masterplan Strategico, **nelle giornate di domenica, dalle ore 05.30 alle ore 15.00**, nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE:

- **DELLA VIA DOMENICONI**, nel tratto dalla Via Gebel alla Via Fenice;
- **DELLA VIA LAGO DI GARDA**, nel tratto dalla Via San Salvador alla Via Domeniconi;

DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto operatori del mercato e mezzi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza": da porre sulla Via Domeniconi e sulla Via Lago di Garda, in corrispondenza del limite esterno dell'area individuata come "Area Mercatale" dalla Determina Dirigenziale n. 627 del 29/03/2016;

DIVIETO DI TRANSITO "eccetto autorizzati" con pannello aggiuntivo indicante "eccetto residenti, mezzi diretti alle attività ricettive, mezzi di polizia e di soccorso" da porre sulla Via Lago di Garda, in corrispondenza dell'intersezione con la Via San Salvador, lato monte; da porre sulla Via Domeniconi, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Fenice, lato Ra. I veicoli autorizzati potranno transitare all'interno dell'area di chiusura in entrambi i sensi di marcia, con velocità "a passo d'uomo" e con ingresso/uscita, rispettivamente, per la via Lago di Garda, dalla direzione mare, e per la Via Domeniconi, dalla direzione Ancona;

CREAZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA GEBEL, NEL TRATTO DALLA VIA DEGLI ORTI ALLE VIE DOMENICONI/ERITREA, SENSO DI MARCIA CONSENTITO MARE MONTE, con posizionamento della segnaletica di senso unico parallelo, senso vietato e adeguamento della segnaletica di direzione obbligatoria e/o direzioni consentite, nel rispetto del senso di marcia esistente e/o temporaneamente istituito, secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada;

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO "eccetto autorizzati": da porre sulla Via San Salvador, ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Lago di Garda; da porre sulla Via Gebel, lato Ra, in prossimità dell'intersezione con le Vie Domeniconi/Eritrea;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA "eccetto autorizzati" da porre sulla Via Domeniconi, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Via Fenice;

CARTELLO D'INDICAZIONE "VIE ERITREA, DOMENICONI E LAGO DI GARDA CHIUSE PER MERCATO AMBULANTE NELLA GIORNATA DI DOMENICA DALLE ORE 05.30 ALLE ORE 15.00" da porre sulla Via San Salvador, lato mare, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Gebel e Borghesi, e lato monte, in prossimità dell'intersezione con la Via Gebel; da porre sulla Via Foglino, lato An, in avvicinamento all'intersezione con la Via Degli Orti; sulla Via Gibuti, lato monte, in prossimità dell'intersezione con la Via Obbia; sulla Via Apollonia, lato monte, in avvicinamento al passaggio a livello ferroviario;

SEMITRANSENNATURA: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito "eccetto autorizzati".

2) DIVIETO DI SOSTA "CON RIMOZIONE COATTA" con pannello aggiuntivo indicante "avente validità nella giornata di domenica ___/___/___ , dalle ore 05.30 alle ore 15.00 " (con obbligo del Cocap, incaricato del posizionamento della segnaletica, di aggiornare ogni settimana la data) da porre sulle Vie Domeniconi e Lago di Garda, per tutta l'estensione dell'area mercatale, compresi gli eventuali stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili, con/senza personalizzazione, ivi siti.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante "inizio" - "fine" divieto e collocati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori nella predetta via; dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero



dell'ordinanza ed il periodo di validità. **Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica relativa al divieto di sosta dovrà essere data comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale che la annoterà a fini esclusivamente informativi restando a carico dell'interessato la verifica della regolarità e correttezza del posizionamento della segnaletica stessa. La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di essa, della segnaletica indicante il divieto di sosta, la data di invio e la firma del dichiarante unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante dovrà essere inviata tramite fax (0541704138 attivo h 24) oppure con posta elettronica (centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it). La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.**

3) SI AUTORIZZA:

3.1) sulle Vie Domeniconi e Lago di Garda, limitatamente all'area individuata come "Area Mercatale" dalla Determina Dirigenziale n. 627 del 29/03/2016 ed esclusivamente al di fuori degli orari di svolgimento del mercato, il TRANSITO dei veicoli degli operatori economici autorizzati dalla Direzione patrimonio, espropri, attività economiche, organismi partecipati - Sportello unico per attività produttive e attività economiche - Ufficio commercio su aree pubbliche e mercati, nonché dei mezzi di polizia e soccorso;

3.2) sulle Vie Domeniconi e Lago di Garda, al di fuori dell'area indicata al precedente punto 3.1), il TRANSITO dei veicoli dei residenti, di polizia e soccorso, nonché il transito dei veicoli diretti alle attività ricettive ivi site.

Prescrizioni

L'area interessata dallo svolgimento della fiera dovrà essere transennata e delimitata.

Dovranno essere posizionati dispositivi a luce rossa fissa da collocare, nelle ore notturne e/o in caso di scarsa visibilità, sulle barriere di testata di ogni area, interdetta alla circolazione e disciplinata dal presente atto, delimitata da transennature.

Nel periodo di validità del presente atto è consentita l'occupazione dell'area interessata dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con rimozione mediante il posizionamento dei banchi degli operatori ambulanti.

Il posizionamento dei banchi degli operatori ambulanti dovrà avvenire avendo cura di mantenere liberi gli accessi e i passi carrai delle abitazioni e delle attività ivi esistenti nonché le intersezioni poste all'interno della predetta area di chiusura al traffico.

Dovrà inoltre essere individuato un percorso idoneo a consentire, in qualsiasi momento ed ove se ne presenti la necessità, il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza all'interno dell'intera area destinata allo svolgimento dell'iniziativa suindicata.

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e dovranno essere posizionati in conformità a quanto disposto dal D.L.vo 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada;

Il Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche (C.O.C.A.P.) ha l'obbligo:

- di provvedere all'individuazione degli spazi da destinare al posizionamento dei singoli banchi degli operatori ambulanti, avendo cura di mantenere liberi gli accessi e i passi carrai delle abitazioni e delle attività ivi esistenti nonché le intersezioni poste all'interno della predetta area di chiusura al traffico;
- di provvedere alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria stabilita dal presente atto;
- di effettuare la copertura della segnaletica stradale permanente, in contrasto con le disposizioni impartite dal presente provvedimento ed in particolare dei segnali indicanti parcheggio "P" eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo;
- di effettuare il ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza.

Nell'eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento della Fiera, ovvero di una o più



date, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, ovvero della o delle date annullate, inviando un fax alla Polizia Municipale – Centrale Radio Operativa (0541 704138) – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (0541 704123) – prima dell'inizio di validità del presente atto. **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via fax contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.**

Il presente provvedimento è subordinato all'espletamento di tutte le pratiche di rito presso le competenti Autorità nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici.

L'occupazione effettuata in area diversa da quella autorizzata dal presente atto verrà sanzionata in base a quanto stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. 30.4.92 - "Nuovo Codice della Strada".

L'inosservanza di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante il periodo di validità del presente provvedimento.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dalla predetta occupazione di suolo pubblico nonché dallo svolgimento del mercato.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile U.O. Comando
Sost. Commissario di P.M.
Roberto Paci

Data di ritiro dell'atto _____ alle ore _____

Atto ritirato dal Sig. _____

in qualità di _____

Firma (leggibile) _____

